



## **Comune di SULMONA**

Provincia di L'Aquila

### **AGGIORNAMENTO DEL PIANO CATASTO INCENDI**

LEGGE n. 353 del 21 NOVEMBRE 2000 e ss.mm.ii.

“LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”

#### **ALLEGATI**

- Relazione
- Tav. 1 - Inquadramento Generale 1:15.000
- Tav. 2 - Inquadramento Vegetazione 1:15.000
- Tav. 3 - Inquadramento Catastale 1:5.000
- Tav. 4 – Tav. 14 – Schede Incendi

## PREMESSA

È inaccettabile constatare ogni anno come, nel periodo estivo, vengano distrutti migliaia di ettari di boschi con un danno ambientale e patrimoniale incalcolabile a carico della collettività e frutto di comportamenti superficiali o più spesso di azioni per il raggiungimento di secondi fini. Un fenomeno in grado di suscitare un considerevole allarme sociale e sul quale vanno a pesare i notevoli costi per finanziare le azioni di salvaguardia e prevenzione prima e di intervento successivamente.

Una delle cause “storiche” degli incendi è da ricondursi sicuramente allo sfruttamento dei suoli, un bosco andato in fumo poteva diventare, l'anno successivo, un terreno edificabile o pascolo per le greggi o altro ancora.

Questo fino al 2000 quando, con la Legge 21/11/2000 n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, entra in vigore una moderna legislazione in base alla quale le aree interessate da incendi non possono vederne cambiata la destinazione d'uso per un lungo periodo ben definito che, di fatto, rende o meglio dovrebbe rendere vane le aspettative di ordine speculativo.

La Regione Abruzzo, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, ha emanato una serie di norme mirate alla corretta gestione di questo patrimonio, in particolare: DGR 266 del 15.04.2013 “Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Anno 2013”; ed ancora provvede, secondo quanto disposto dalla citata Legge n.353/2000, alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi definito come Piano AIB.

Il piano regionale, finalizzato alla conservazione dell'intero territorio boschivo, programma l'insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell'individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell'attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco.

Nell'ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti Locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. In particolare, i Comuni hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente, le aree percorse dal fuoco.

Le linee guida della Pianificazione Regionale prevedono, quindi, l'individuazione delle aree percorse da incendio, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 10 della Legge 353/2000.

Nel corso dell'estate 2017 una serie di gravi incendi boschivi ha colpito il territorio regionale. In particolare, nel mese di agosto un evento di vaste dimensioni ha percorso il versante sud-occidentale della Montagna del Morrone coinvolgendo un territorio di circa 2540 ha. L'area suddetta è situata nella porzione centro-orientale della Regione Abruzzo nella Provincia di L'Aquila. A livello amministrativo, essa è compresa nei territori comunali di Roccacasale, Pratola Peligna, Sulmona e Pacentro. L'area ricade in gran parte all'interno del Parco Nazionale della Majella e borda il limite nord-orientale della ZPS del Parco stesso e del SIC “Majella”.

L'Amministrazione Comunale provvede quindi ad aggiornare il Piano Catasto Incendi, a seguito degli eventi succedutisi negli scorsi anni.

Ad una prima adozione del provvedimento seguirà una pubblicazione ed un periodo nel quale chiunque è interessato può presentare osservazione. Successivamente, valutate le osservazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà all'approvazione definitiva degli elenchi e delle perimetrazioni.

L'elaborato ottenuto con la procedura sopra descritta, in conformità con la normativa vigente, definisce divieti e prescrizioni riguardo alle possibilità di intervento relativamente all'attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi del presente Piano sono costituiti dalla legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, che ha modificato e sostituito la legge del 1 marzo 1975 n. 47 “Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi”.

La legge vigente stabilisce che i parchi nazionali nei rispettivi territori di competenza, adottino un piano per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione contro gli incendi boschivi.

La stessa legge stabilisce che i piani del settore da parte degli Enti preposti, debbano essere predisposti attenendosi alle direttive ed alle indicazioni metodologiche riportate nel documento: “Linee Guida per la realizzazione dei Piani Regionali” redatte dal Dipartimento della Protezione Civile–Ufficio Previsione e Prevenzione, pubblicato sulla G.U. del 28.02.02.

A questo riguardo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, a partire dall'aprile 2002 ha redatto un primo “schema di piano per la programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree protette statali” da seguire ed utilizzare ad integrazione delle predette linee guida della Protezione Civile per la redazione dei piani da parte dei Parchi ed in seguito, al quale ha fatto seguito nel 2009, un nuovo documento “Schema di piano per la programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi nei Parchi Nazionali”.

## LEGISLAZIONE EUROPEA

- REGOLAMENTO CE 1485/2001 che modifica il precedente Regolamento CE 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi;
- REGOLAMENTO CE 2152/2003 relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus);

## NORMATIVA NAZIONALE

- R.D.L. 3267/1923 “Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- R.D. 773/1931 “Testo unico delle leggi di P.S. in materia di incendi”;
- LEGGE 04.08.1984, n. 424 “Tutela delle zone di particolare interesse ambientale” (legge Galasso);
- LEGGE 06.12.1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- LEGGE 24.02.1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
- LEGGE 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- LEGGE 06.02.2004, n. 36 “Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato”;
- ACCORDO QUADRO 16.04.2008, “Accordo Quadro sulla lotta attiva agli incendi boschivi tra Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed il Corpo Forestale dello Stato”;
- D.P.C.M. 2012.2001, “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
- D.P.C.M. 27.02.2004, “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”;
- Ordinanza P.C.M. n. 3624 del 22.10.2007 “Delega al servizio per la Protezione Civile per la redazione e gestione di un apposito catasto per il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco”;
- D.LGS. n. 177 del 19 agosto 2016, riguardante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato”;

- D.LGS. n. 228 del 12 dicembre 2017, riguardante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 177”;
- D.LGS. n. 34 del 3 aprile 2018, riguardante “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.

Come si è accennato in premessa, il predetto D.L. n. 177 del 19 agosto 2016 ha attribuito differenti competenze istituzionali in capo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e all’Arma di Carabinieri, indicando le diverse funzioni attribuite ai due soggetti istituzionali.

Nello specifico sono state affidate ai Vigili del Fuoco le competenze esclusive in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi (legge 353/2000, art. 7 comma 1), e, in particolare, l’esercizio in concorso con le Regioni, delle funzioni di contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da terra e aerei, il coordinamento delle operazioni di spegnimento, l’impiego dei gruppi di volontariato antincendi d’intesa con le Regioni, nonché la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e regionali, mentre sono state attribuite all’Arma dei Carabinieri le funzioni di prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi, nonché la raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati relativi agli eventi ed alle aree percorse dal fuoco.

#### NORMATIVA REGIONALE

- L.R. 14.12.1993 n. 72, “Disciplina delle attività Regionali di Protezione Civile”;
- L.R. 12.04.1994 n. 28 e smi, “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale”;
- L.R. 08.02.2005 n. 6, “Legge finanziaria regionale 2005”;
- L.R. 04/01/2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”;
- DGR 350 del 24.06.2019 “Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – aggiornamento 2019”;

#### NORMATIVA DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

- Piano del Parco Nazionale della Majella, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 30/12/2008 n. 122/2, pubblicato in data 17/07/2009 supplemento ordinario n. 119 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164, serie generale, ed in data 29.07.2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 37, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della l. 06.12.1991 n. 394.
- Piano di Gestione Siti Natura 2000 del Parco Nazionale della Majella di cui alla Delibera Presidenziale n. 14 del 18.08.2014 di presa d’atto. Redatto ai sensi della Misura 323 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007 – 2013. Attualmente in fase di approvazione da parte della Regione Abruzzo.

L’art. 10, comma 2 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, stabilisce che i Comuni provvedano a censire tramite il Catasto Incendi, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati da parte dell’Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato).

Il Catasto Incendi deve essere aggiornato ogni anno.

I Comuni devono pertanto provvedere ad elaborare delle planimetrie, riferite all’intero territorio di competenza, indicando le aree interessate dagli incendi e formando degli appositi elenchi nei quali sia possibile rilevare gli estremi catastali delle medesime aree.

L'elenco dei predetti soprassuoli, insieme alle planimetrie, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine i Comuni valutano le osservazioni presentate dai cittadini e approvano gli elenchi e le planimetrie definitive, entro il termine dei 60 giorni successivi.

L'art. 10, comma 1 della citata Legge, inoltre prevede che nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, si applichino i seguenti vincoli temporali:

- Vincolo quindicennale

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

- Vincolo decennale

È vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

- Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

## DEFINIZIONI

### ✓ Definizione di Bosco.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n° 57), vengono stabilite, all'art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno), le definizioni di "bosco" applicabili anche ai fini della L. 353/2000. In particolare, il comma 2 recita: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco (vedi riquadro) ... (omissis)";

La Regione Abruzzo con la **Legge Regionale 04.01.2014 n°3** (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) all'art.3 (Definizioni) ha stabilito per il territorio di competenza la definizione di bosco:

*Art. 3: Definizioni\_ 2. [...] è considerata bosco l'area coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, associata o meno a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché da macchia mediterranea, che presenti i seguenti requisiti: superficie non inferiore ai duemila metri quadrati, grado di copertura esercitato dalle chiome degli alberi maggiore del 20 per cento e larghezza non inferiore ai 20 metri, misurata alla base esterna dei fusti delle piante di confine.*

*3. La continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a duemila metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri; [...] suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono consentite le relative attività colturali o di uso e manutenzione.*

*4. Sono considerati altresì boschi i castagneti da frutto, le tartufaie naturali, le tartufaie controllate, le tartufaie coltivate realizzate con finanziamenti pubblici e le formazioni riparie, purché presentino i requisiti minimi di superficie e larghezza di cui al comma 2.*

*5. Sono inoltre considerati boschi le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti, quando ricorrono contemporaneamente le condizioni seguenti: sono nuclei isolati che presentano i requisiti minimi di superficie, copertura e larghezza di cui al comma 2; sono ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 60 per cento; le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno quindici anni.*

*6. Sono assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a duemila metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.*

*7. Sono altresì considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio. Inoltre, sono considerate bosco, le aree sottoposte a rimboschimento con finanziamenti pubblici, nelle quali una copertura inferiore al 20 per cento abbia carattere temporaneo e sia ascrivibile all'età delle piante poste a dimora e che siano suscettibili di raggiungere a maturità i requisiti di cui al comma 2.*

*8. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi, si considerano i segmenti di retta che uniscono la base esterna delle piante arboree di margine poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo.*

*9. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti.*

### ✓ Definizione di Pascolo

*Il pascolo non è una tipologia di vegetazione, ma una categoria d'uso del terreno, ciò nonostante il termine è comunemente usato come sinonimo di prateria o steppa. Pertanto, il "pascolo" in via generale è da ritenersi qualsiasi terreno che produce foraggio utilizzabile direttamente sul posto con i terreni coltivati per prodotti agricoli. Data la finalità della Legge 353, che tende a scoraggiare l'uso del fuoco come fattore colturale per la ripulitura, rinnovazione e reperimento di nuove aree, anche con sottrazione al bosco e alla macchia, per destinarle al pascolo, è da ritenersi che nella previsione non rientrino i prati-pascolo. Questi, infatti, vengono utilizzati alternativamente, o per periodi successivi, attraverso il pascolamento e la falciatura della vegetazione erbosa, che può essere di origine sia naturale che artificiale, di modo che non risulta funzionale allo stesso modello colturale il ricorso all'uso del fuoco. Rientrano, invece tra i pascoli, i terreni agrari abbandonati sfruttati col pascolamento*

### ✓ Definizione di Soprassuoli "percorsi dal fuoco"

*Ad azionare i relativi divieti nelle zone boscate e nei pascoli, occorre che i relativi soprassuoli risultino "percorsi" dal fuoco. A tal fine è influente che il fuoco abbia assunto i caratteri dell'incendio vero e proprio: è sufficiente si sia verificato un incendio secondo la definizione data dall'art. 2, L. 353, "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree". Non rileva il grado più o meno elevato di intensità del danno (danneggiamento, alterazione o distruzione) o, per quanto ai boschi, si sia trattato di fuochi radenti, di chioma o di massa. Si prescinde dalla dolosità, colposità o accidentalità dell'evento. La stessa mancanza di responsabilità da parte del proprietario, non influisce sul regime delle inibitorie collegate al passaggio del fuoco, in quanto funzione della normativa in commento è la tutela del bosco (parere n° 339/83 emesso dalla Sezione II del Consiglio di Stato, sull'applicazione dell'identico principio contenuto nell'art. 9 dell'abrogata L. 47/75). Non producono effetti sullo stesso concetto di "bosco e pascoli percorsi dal fuoco", la proprietà pubblica o privata dei beni, o l'esistenza sui fondi di regimi vincolistici, o il fatto di essere gravati di uso civico. Nel novero dei soprassuoli "percorsi dal fuoco" non sono evidentemente inclusi i cespugliati e i pascoli interessati da abbruciamenti autorizzati dall'Amministrazione. ( ... ).*

## LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE QUADRO 353/2000 SUGLI INCENDI BOSCHIVI

La Legge quadro sugli incendi boschivi prevede una serie di sanzioni per i casi di violazione ai divieti ed alle prescrizioni indicate nella stessa Normativa; in sintesi, le sanzioni previste sono le seguenti:

- ✓ Articolo 10, comma 3, prima parte  
*La trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 30,00 euro e non superiore a 61,00 euro.*
- ✓ Articolo 10, comma 3, seconda parte  
*La trasgressione al divieto di caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 206,00 euro e non superiore a 413,00 euro.*
- ✓ Articolo 10, comma 4  
*La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della Legge n. 47/1985 (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.*
- ✓ Articolo 10, comma 6  
*La trasgressione ai divieti fissati dai piani annuali predisposti dalle regioni che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente determinare l'innescio di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 10.329,00 euro.*

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l'autore dell'illecito appartenga al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato), ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di anti incendi boschivi, alle Forze armate, alle altre Forze di polizia dello Stato, al Servizio forestale regionale ed al Servizio regionale di protezione civile. Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente di attività turistiche, oltre alla suindicata sanzione pecuniaria, è disposta anche la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

\*\*\*\*\*

Le sanzioni previste da altre fonti legislative:

- Legge forestale (R.D. n.3267/1923) ed il suo regolamento (R.D. n.1126/1926),
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. (R.D. n.773/1931)
- Articolo 18 della Legge n. 349/1986

\*\*\*\*\*



## PROCEDURE

In ordine alla definizione del "bordo" dell'incendio ed a maggiore garanzia della inequivocabilità della eventuale assegnazione delle aree perimetrale alle differenti classi di vincolabilità penale e amministrativa, è stato disposto che il rilievo dell'area incendiata venga effettuato dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato), sia strumentalmente che non strumentalmente, avendo quale riferimento il limite più interno del bordo dell'incendio e facendo sempre una ricognizione per difetto in caso di situazioni di possibile controversia.

Il procedimento consta di un processo coordinato di individuazione, registrazione e localizzazione delle aree boscate e non boscate percorse e danneggiate dal fuoco, secondo una metodologia imposta a livello nazionale dal coordinamento centrale, ovvero con la rilevazione a terra delle aree percorse da incendio, a supporto delle attività di Polizia giudiziaria condotte dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato).

A seguito dell'approvazione della Legge 353/2000 questo strumento è stato applicato al settore degli incendi boschivi per individuare con esattezza le aree percorse dal fuoco ed ogni elemento utile connesso allo specifico reato. L'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato), per l'attività di georeferenziazione utilizza sia strumenti GPS a diversa precisione che le tecniche topografiche tradizionali. I dati acquisiti vengono elaborati mediante uno specifico programma di gestione delle informazioni geografiche, disponibile presso il Sistema Informativo della Montagna - S.I.M.

La superficie percorsa dal fuoco viene delimitata da un perimetro rappresentato graficamente da una polilinea il più possibile corrispondente al bordo dell'incendio. I metodi di rilevamento usati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato) sono i seguenti:

- rilevazione totale strumentale (distinta in GPS speditivi, GPS di precisione, collimatore collegato a SW di georiferimento, collimatore su piattaforma aerea georiferita);
- rilevazione strumentale e fotointerpretazione combinati con successivo riporto a video;
- rilevazione totale da fotointerpretazione.

Al termine di queste operazioni, il rilievo del perimetro dell'area percorsa dal fuoco diventa un oggetto grafico archiviato in una piattaforma online, che costituisce la base indispensabile per la elaborazione e la redazione di atti successivi e di differente natura giuridica e procedurale. Il dato informatico viene messo a disposizione dei Comuni permettendo di scaricare in formato shapefiles (nel sistema di riferimento cartografico nazionale Gauss-Boaga) tutte le geometrie delle aree percorse dal fuoco ed i dati statistici (schede in formato pdf) ad esse relazionate con l'individuazione dei siti, data degli eventi, metodologia e strumenti di rilevamento, Uso del suolo e dettaglio delle superfici (parziali o totali).

Si è proceduto ad assegnare ai vari poligoni individuati la tipologia di vegetazione appropriata suddivisa nelle tre classi BOSCO, PASCOLO, ALTRO, in accordo con le modalità di rappresentazione cartografica effettuate dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. A tal fine, seguendo le caratterizzazioni culturali indicate dalle carte uso del suolo, supportate dalle definizioni di bosco e pascolo provenienti dal D. Lgs. 227/2001, dalla Delibera 36/47 2001 della RAS, dal regolamento 2010 del C.F.V.A., sono state assimilate a BOSCO i seguenti tipi di vegetazione: Bosco di latifoglie, macchia mediterranea, Bosco alto, Bosco ceduo.

Sono stati assimilati a PASCOLO i seguenti tipi di vegetazione: aree a pascolo naturale, gariga, cespuglieti ed arbusteti, aree a ricolonizzazione naturale.

Sono stati assimilati ad ALTRO i seguenti tipi di vegetazione: zone urbanizzate, cantieri, seminativi, seminativi in aree non irrigue, seminativi in aree irrigue, zone agricole eterogenee, aree con vegetazione rada <5% e >40%, oliveti.

Sono state catalogate le aree e le rispettive particelle catastali interessate da incendi dal 2009 al 2019. L'area percorsa dal fuoco nell'anno 2011 è stata interessata anche dall'incendio del 2017 (TAV.14 - Scheda M).

E' stato constatato che anche le aree percorse dal fuoco sul monte Morrone nell'anno 2008 è stata interessata dall'incendio del 2017.

Quindi per l'aggiornamento del catasto incendi di cui alla Legge 353/2000 si prenderà in considerazione solo le particelle interessate dal fuoco dell'incendio dell'anno 2017.

Seguendo quanto prescritto dalla Legge 353/00, la procedura di aggiornamento del Catasto degli incendi boschivi prevede ordinariamente l'adozione mediante Delibera della Giunta Comunale e pubblicazione della relativa documentazione nell' Albo Pretorio comunale per un periodo di 30 giorni consecutivi.

Decorso tale termine e valutate le eventuali osservazioni presentate da parte dei cittadini, si procede all' approvazione degli elenchi definitivi e relative perimetrazioni nei successivi 60 giorni.

Il catasto incendi così costituito sarà aggiornato con cadenza annuale.